

PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

Linee guida tematiche

**Crescita sostenibile e
competitività delle PMI**

Azione 1.1.3.1

Versione 1.0 del 07/07/2025

1. Introduzione.....	3
2. La strategia del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027	4
3. L' Azione 1.1.3.1 del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027	4
I. L'Azione 1.1.3.1.....	4
II. L'Azione 1.1.3.1 e il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.....	5
III. Nozione di impresa.	6
IV. Riferimenti per la valutazione della dimensione di impresa.	7
V. Riferimenti per la valutazione della situazione di impresa in difficoltà	8
VI. Utilizzo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (<i>de minimis</i>).	9
VII. Popolamento del sito " https://www.incentivi.gov.it/it "	10
4. Principi applicativi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <i>de minimis</i>.	11
I. Campo di applicazione (art. 1)	11
II. Nozione di impresa unica (art. 2)	12
III. Calcolo del massimale " <i>de minimis</i> "	13
IV. Verifica del massimale " <i>de minimis</i> "	13
V. Utilizzo di intermediari finanziari e concessione di aiuti " <i>de minimis</i> ".	15
VI. Tipologia di imprese ammesse dall'Azione 1.1.3.1.....	15
5. Spese Ammissibili	18
I. Parte generale	18
II. Spese ammissibili per l'Azione 1.1.3.1.....	20
III. Spese non ammissibili.	22
IV. Opzioni semplificate in materia di costi	23
V. Apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici nell'ambito degli aiuti di Stato.....	24
6. Gli indicatori.....	24
I. Indicatori di output Azione - 1.1.3.1.....	25
II. Indicatori di risultato diretto - Azione 1.1.3.1	26
7. I criteri di selezione	27

I. Criteri di ammissibilità generale	28
II. I Criteri di Ammissibilità specifica	29
III. I Criteri di valutazione	30
Criteri di selezione 1.1.3.1.....	37
8. Allegati.....	40
I. Fiche metodologiche Indicatori di output e Indicatori di risultato diretto	40
V. Riferimenti normativi.....	46

1. Introduzione

Il presente documento presenta le Linee Guida per supportare le Autorità urbane nella realizzazione degli interventi nell'ambito della Priorità 1 del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, Obiettivo specifico RSO1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)", sulla base dei regolamenti europei, della normativa italiana, del Programma Nazionale e della priorità di riferimento.

L'obiettivo specifico 1.3 finanzia operazioni per riqualificare contesti urbani meno utilizzati rivitalizzandoli attraverso il sostegno o la creazione di piccole realtà imprenditoriali locali. L'intervento, in particolare, è diretto a sostenere il contributo dei contesti urbani a favore della necessaria trasformazione verso modelli produttivi più sostenibili e all'utilizzo diffuso delle tecnologie digitali (transizione verde e digitale) in coerenza e a sostegno agli obiettivi di coesione ed equità economica sociale e territoriale.

In tale contesto, l'azione **1.1.3.1 - Innovazione urbana** intende sostenere la rivitalizzazione, il rilancio e le trasformazioni urbane legate alle esigenze espresse dalle città di attivare processi di valorizzazione dell'economia urbana e di ripopolamento del tessuto economico locale anche per creare realtà più resilienti.

Attraverso l'attuazione dell'azione si intende contribuire a rafforzare lo sviluppo economico in ambito urbano sostenendo la rivitalizzazione del territorio attraverso un sostegno alle realtà micro, piccolo e medio imprenditoriali radicate nel territorio, anche attraverso la riqualificazione di specifici contesti urbani meno utilizzati, se necessario e strettamente funzionale alla tipologia di azioni introdotte.

Principali destinatari saranno quindi micro e PMI, quali ad esempio, start up, imprese culturali e creative, imprese che valorizzano l'offerta turistica del territorio, imprese sociali generatrici di effetti di sviluppo territoriale e comunitario, anche ad integrazione di quanto previsto in OP4.

Nel documento sono approfonditi, in chiave implementativa, i seguenti contenuti al fine di agevolare gli Organismi Intermedi nelle diverse fasi del ciclo di vita delle operazioni:

1. i principi generali relativi alla strategia del Programma Nazionale in merito all'obiettivo specifico 1.3;
2. l'azione oggetto di intervento del Programma Nazionale;
3. la normativa in materia di aiuti di Stato applicabile;
4. le spese ammissibili e la rendicontazione, anche, alla luce delle Opzioni Semplificate di Costo;

5. gli indicatori;
6. i criteri di selezione.

Nel corso del ciclo di programmazione le Linee Guida potranno essere integrate sulla base di variazioni che dovessero intervenire nell'ambito della normativa europea e nazionale, del Si.Ge.Co., dello scenario tecnico di riferimento, nonché alimentate dal costante confronto con le Città.

2. La strategia del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

La principale novità del Programma PN Metro Plus per la Priorità 1, rispetto al PON Metro 2014-2020, consiste nel sostenere, oltre alle azioni di digitalizzazione, quelle di supporto al tessuto socioeconomico e produttivo locale con l'obiettivo di incrementarne la competitività.

L'obiettivo strategico della priorità 1 del PN Metro Plus 21/27 è *un'Europa più competitiva e intelligente* attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Più specificatamente, con riferimento all'obiettivo specifico 1.3, la strategia sostenuta dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 indirizza i fondi disponibili affinché si realizzino interventi rivolti al conseguimento dei traguardi fissati in sede europea per un'economia climaticamente neutra (Green Deal europeo) e una società giusta e inclusiva (Social Pillar europeo). In questa cornice l'intervento è diretto a sostenere il contributo dei contesti urbani a favore della necessaria trasformazione verso modelli produttivi più sostenibili e all'utilizzo diffuso delle tecnologie digitali (transizione verde e digitale) in coerenza e a sostegno degli obiettivi di coesione ed equità economica, sociale e territoriale.

Questo implica necessariamente prestare particolare attenzione a quei territori, ai contesti urbani, con grandi potenzialità di sviluppo (in termini di spazi inutilizzati e mercati ancora da esplorare) e caratterizzati al contempo da un'elevata concentrazione di fasce fragili della popolazione, favorendo la partecipazione responsabile delle imprese con investimenti indirizzati a percorsi di sviluppo sostenibile, che, tra le altre cose, mirino a ridurre l'impronta ecologica delle città, e possano essere in grado di fornire occasioni di lavoro di qualità.

3. L' Azione 1.1.3.1 del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

I. L'Azione 1.1.3.1

L'Obiettivo specifico "RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI", si compone di un'unica azione, l'Azione 1.1.3.1.

L'Azione 1.1.3.1 - **Innovazione urbana** mira a rivitalizzare i contesti produttivi sostenendo piccole realtà imprenditoriali locali, anche attraverso la riqualificazione di specifici contesti urbani meno

utilizzati se necessario e strettamente funzionale alla tipologia di azioni messe in campo. I servizi e le agevolazioni resi disponibili consentiranno di rafforzare lo sviluppo sociale ed economico in ambito urbano in modalità complementare ad azioni di riqualificazione e rigenerazione di specifici quartieri e aree del territorio metropolitano.

Attraverso iniziative mirate, gli interventi potranno riguardare:

- a) azioni sperimentali strettamente legate al contesto locale (centri di produzione ed innovazione per industrie culturali e creative; imprese che operano nei settori del turismo, audiovisivo, artigianato e commercio; poli legati all'economia circolare ed alla mobilità sostenibile, alla *green economy*, al settore ICT; luoghi per studiare modelli per una nuova fruizione di sport e attività collettive; poli per l'innovazione delle politiche sociali, etc.);
- b) azioni di sostegno e promozione di start-up e imprese con forte caratterizzazione locale e dal forte impatto sul tessuto urbano;
- c) azioni di promozione di iniziative che sostengano il lavoro di qualità anche al fine di trattenere risorse umane sul territorio.

Tali azioni potranno essere supportate da interventi realizzati dal Comune sia di tipo immateriale (progettazione, co-design, animazione, promozione, tutoraggio, comunicazione, ecc.) sia di rifunzionalizzazione di specifici spazi delle città (adeguamento, allestimento, impiantistica, ecc.), volti ad accogliere piccole attività di impresa, in un'ottica green e resiliente.

Trattandosi di interventi integrativi, i medesimi possono essere parte di un progetto che:

- 1) deve comunque comprendere un intervento di incentivi sotto forma di "*de minimis*" a favore di imprese che si insediano nello spazio di intervento e non può contenere solo rifunzionalizzazione di spazi o azioni immateriali;
- 2) può destinare a tali interventi fino al 20% dell'intero budget allocato per l'azione 1.1.3.1 nel proprio Piano Operativo.

Principali destinatari saranno micro, piccole e medie imprese, operanti in settori di interesse strategico per la città, quali ad esempio imprese culturali e creative, imprese che valorizzano l'offerta turistica del territorio, imprese sociali generatrici di effetti di sviluppo territoriale e comunitario; o ancora attività di impresa in grado di assicurare opportunità lavorative di qualità con particolare riferimento a target fragili della popolazione (quali, ad esempio, giovani e donne).

II. L'Azione 1.1.3.1 e il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato

Ai sensi del considerando 6 del Regolamento (UE) 2021/1060 RDC, al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

In tale ambito, l'azione 1.1.3.1 prevede di sostenere ed agevolare imprese per raggiungere gli obiettivi fin qui evidenziati. Ne consegue che gli OO.II. nell'impostare i bandi/avvisi di finanziamento potranno valutare la presenza o meno di aiuti di Stato, anche su più livelli coinvolti (proprietari/gestori/destinatari), alla luce della *"Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)"*, in GUUE C 262 del 19.07.2016.

Come previsto nei criteri di selezione delle operazioni¹, tenuto conto della dimensione delle imprese coinvolte in relazione alle agevolazioni previste, della volontà di finanziare i progetti di investimenti con un più o meno ampio tasso di contributo, si conferma come base giuridica preferenziale di concessione dell'agevolazione il *"Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis"*².

Ne consegue che, nelle "Schede Progetto" presentate dagli OO.II, sub "Tipologia dell'operazione" andrà indicata, tra altro, l'opzione "Aiuti".

Nei seguenti paragrafi vengono illustrate le principali tematiche contenute nel citato Regolamento *"de minimis"*.

III. Nozione di impresa.

Come premessa occorre accennare alla nozione di impresa. Con impresa si intende qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di natura economica e che offra beni o servizi sul mercato³. Tale ampia nozione ricomprende tutte le imprese private e pubbliche e prescinde dalla natura giuridica, dalla presenza di un fine di lucro o meno, dalle modalità di finanziamento (pubblico o privato). Deve trattarsi in ogni caso di un soggetto che svolga effettivamente un'attività di natura economica, destinata alla produzione e/o commercializzazione di beni e servizi sul mercato. In particolare, sono considerate imprese le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale

¹ Metodologia e criteri per Priorità e Obiettivo Specifico Versione 2.0 del 28.11.2024.

² Disponibile al seguente link: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>.

³ Cfr. punto 7 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea C/2016/2946 in GUUE C 262 del 19.7.2016 disponibile al seguente indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)).

o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica⁴.

IV. Riferimenti per la valutazione della dimensione di impresa.

L'azione 1.1.3.1. si rivolge principalmente alle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI).

Per garantire la certezza del diritto e al fine di ridurre l'onere amministrativo, la Commissione europea ha selezionato criteri consolidati utilizzati per definire PMI nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE⁵ della Commissione e all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014⁶: a tale normativa occorre fare riferimento e dare adeguato richiamo negli Avvisi/Bandi.

Come ausili interpretativi, con l'avvertenza che in ogni caso prevale il testo degli atti giuridici sopra indicati, oltre la prassi interpretativa della Commissione e la giurisprudenza del Tribunale di Primo grado e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, si segnalano:

- la "Guida dell'utente alla definizione di PMI" pubblicata dalla Commissione europea⁷;
- il DM 18 aprile 2005⁸ e la Raccolta dei pareri emanati in esito ai lavori della "Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive (Raccolta di pareri)"⁹ costituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Si ricorda che **la valutazione della dimensione di impresa va effettuata prima della concessione del contributo** e non al momento di presentazione della domanda.

In tal senso, l'eventuale dichiarazione rilasciata dall'impresa richiedente al momento della presentazione della domanda va confermata al momento della concessione, ponendo in capo alla impresa richiedente, ad esempio nel Bando/Avviso di selezione, l'onere di comunicare all'Amministrazione concedente ogni variazione occorsa tra la presentazione della domanda e la data di concessione del contributo.

Sono fatti salvi i controlli effettuati dall'Autorità concedente sulle dichiarazioni rilasciate dalle imprese, anche con riferimento ad altri aspetti che consentono di realizzare l'operazione specie con

⁴ Cfr. art. 1, Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 disponibile al seguente indirizzo: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/2023-07-01>

⁵ Disponibile al seguente indirizzo: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>

⁶ Disponibile al seguente indirizzo: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/2023-07-01>

⁷ Disponibile al seguente indirizzo: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1#>. La "Guida dell'utente alla definizione di PMI" serve da orientamento generale per gli imprenditori e altri soggetti interessati nell'applicazione della definizione di PMI. Non ha valore legale e non vincola in alcun modo la Commissione.

⁸ Disponibile al seguente indirizzo: https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/DM_18_4_2005_Definizione_PMI.pdf

⁹ Disponibili al seguente indirizzo: https://www.mimit.gov.it/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=2004048

riferimento alle gare di evidenza pubblica e concessioni: l'importanza di tale adempimento assumerà maggior valore in caso di controlli.

V. Riferimenti per la valutazione della situazione di impresa in difficoltà

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/1058, il FESR e il Fondo di Coesione non sostengono un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014¹⁰ **salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti *de minimis*** o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali.

Dunque, nel caso di Avvisi/Bandi basati sui regolamenti "*de minimis*" non si applica necessariamente il suddetto art. 2.18, ma occorre tener conto delle disposizioni contenenti alcune delle caratteristiche che definiscono la difficoltà dell'impresa come evidenziate, ad esempio, nell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 "*de minimis*" per talune tipologie di aiuto¹¹.

In particolare, per la normativa "*de minimis*":

- a) sono ammissibili aiuti alle "imprese in difficoltà" concessi **sotto forma di sovvenzioni** o di contributi in conto interessi, gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale, aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity;
- b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono ammissibili (non considerati concessi a imprese in difficoltà) se:
 1. il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 2. per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-».

Si raccomanda all'Autorità concedente di non concedere agevolazioni ad imprese in difficoltà in considerazione della possibilità che l'operazione non sia condotta a termine.

Si ricorda che la valutazione dello "stato" di difficoltà o meno dell'impresa richiedente va effettuato prima della concessione del contributo e non al momento di presentazione della domanda.

¹⁰ La definizione di impresa in difficoltà di cui all'art. 2.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 è riportata nell'Allegato al presente documento.

¹¹ In effetti, il Regolamento (UE) n. 2023/2831 "*de minimis*" non contiene una definizione di impresa in difficoltà pur riprendendone alcune parti e per particolari tipologie di aiuto nell'art. 4 dedicato alla trasparenza dell'aiuto "*de minimis*".

In tal senso, l'eventuale dichiarazione rilasciata dall'impresa richiedente al momento della presentazione della domanda va confermata al momento della concessione del contributo, ponendo in capo alla impresa richiedente, ad esempio nel Bando/Avviso di selezione, l'onere di comunicare all'Amministrazione concedente ogni variazione occorsa tra la presentazione della domanda e la data di concessione del contributo. Sono fatti salvi i controlli effettuati dall'Autorità concedente sulle dichiarazioni rilasciate dalle imprese.

VI. Utilizzo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (*de minimis*).

Si ricorda che la registrazione della misura di aiuto e della concessione dei singoli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (di seguito, RNA) sono obbligatori: la trasmissione delle informazioni a RNA e l'assolvimento degli obblighi di interrogazione dello stesso *"costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti"*¹².

Inoltre, i provvedimenti di concessione ed erogazione devono indicare espressamente *"l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso"*. L'inadempimento di tali obblighi da parte delle amministrazioni e dei soggetti – anche privati – che concedono o gestiscono aiuti alle imprese *"comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti ... rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno"*¹³.

Il RNA consente alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione attraverso il rilascio di specifiche "visure", tra cui la "visura *de minimis*"¹⁴, che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi finanziari ed anni in qualunque settore.

Oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, il Registro contiene anche l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea (cosiddetta lista *Deggendorf*).

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato contiene informazioni riguardanti:

¹² Il RNA è stato istituito con la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 *"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"* e disciplinato in particolare dal Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 *"Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130) (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017)"*.

¹³ Cfr. art. 52.7 della L. 234/2012.

¹⁴ Cfr. Art. 14 del DM 31 Maggio 2017.

- gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o concessi in base ad un regolamento di esenzione;
- gli aiuti *de minimis* concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 e del Regolamento (UE) 2023/2831;
- gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale, ivi compresi quelli in *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 e del Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione,
- i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta “normativa Deggendorf” (non necessariamente applicabile ai regimi “*de minimis*”¹⁵).

Il RNA è raggiungibile e consultabile al seguente indirizzo <https://www.rna.gov.it> a cui si rimanda per approfondimenti.

VII. Popolamento del sito “<https://www.incentivi.gov.it/it>”

Il portale “Incentivi.gov.it” è destinato ai potenziali beneficiari delle misure agevolative, quali imprese, professionisti e cittadini, al fine di far conoscere le opportunità di incentivi attraverso una vetrina nazionale con informazioni chiare e aggiornate sui bandi, favorendo l’incontro fra domanda e offerta di agevolazioni. Il portale *Incentivi.gov.it* assicura inoltre la pubblicità legale degli interventi di incentivazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 3 della Legge 27 ottobre 2023, n. 160.

Le norme che disciplinano il funzionamento dei sistemi, RNA e *Incentivi.gov.it*, istituiti presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevedono che il portale “Incentivi.gov.it” sia alimentato tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato, in occasione della registrazione del bando.

Per perseguire gli obiettivi dell’iniziativa, è necessario che l’Autorità responsabile di ciascun intervento assicuri la registrazione del Regime di aiuto e del Bando/Procedura attuativa in RNA non appena sia reso pubblico il relativo bando, l’avviso, il provvedimento di istruzioni, la chiamata per manifestazione di interesse o altro provvedimento che disciplina l’accesso alle agevolazioni.

L’Autorità responsabile che registra in RNA il Regime di aiuto e il Bando/Procedura attuativa deve inserire le informazioni richieste per l’inserimento e curarne il tempestivo aggiornamento.

¹⁵ Con riferimento al RNA, la Visura Deggendorf, non è generata in sede di registrazione degli aiuti “*de minimis*”, né è prevista in sede di erogazione di questi ultimi, dal momento che le norme di riferimento non prevedono l’applicazione della regola Deggendorf a tali tipologie di aiuti. In ogni caso, qualora la disciplina di una specifica Misura di aiuto in “*de minimis*” preveda l’applicazione della regola in questione, il Registro nazionale degli aiuti potrà essere consultato in via opzionale per supportare la relativa verifica.

Ulteriori informazioni possono essere reperite al seguente indirizzo: <https://www.rna.gov.it/servizi/la-vevtrina-incentivigov>.

4. Principi applicativi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

I. Campo di applicazione (art. 1)

Il **Regolamento (UE) 2023/2831** (*de minimis* "generale") ha sostituito il Regolamento (UE) n. 1407/2013 "*de minimis*" (anch'esso "generale") e si applica, a far data **del 1° gennaio 2024**, agli aiuti concessi alle imprese di tutti i settori al netto delle eccezioni previste¹⁶.

Per *imprese operanti in un determinato settore* si intende qualsiasi impresa, nella misura in cui sia attiva in quel settore, a prescindere dalla sua classificazione ATECO o anche dal fatto che eserciti una attività secondaria rispetto alla attività principale¹⁷.

Nel caso in cui un'impresa operante in uno dei settori esclusi, operi anche in uno o più degli altri settori ammessi dal regolamento "*de minimis* generale" o svolga altre attività che rientrano nel suo campo di applicazione, il regolamento "*de minimis* generale" si applica solamente agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività ammissibili.

In tali casi, lo "Stato membro" interessato (quindi le Autorità concedenti) garantisce, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del citato regolamento "*de minimis* generale" non beneficiano degli aiuti «*de minimis*» concessi a norma di detto regolamento generale.

Visto quanto precede, si osserva come le definizioni si riferiscono non all'impresa, ma all'attività da questa svolta: con riferimento al regolamento "*de minimis*" generale, la medesima impresa può dunque svolgere attività sia ammissibili che non ammissibili per le quali si applicano altri regolamenti *de minimis* quali ad esempio quello della pesca e quello dell'agricoltura.

¹⁶ Fanno eccezione le imprese operanti nel settore agricolo¹⁶ ed in quello della pesca e dell'acquacoltura¹⁶, ai quali si applicano, rispettivamente, il Regolamento (UE) n. 1408/2013¹⁶ (*de minimis* agricolo) ed il Regolamento (UE) n. 717/2014¹⁶ (*de minimis* pesca) come prorogati e modificati.

¹⁷ Cfr. art. 1 del Regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis". In sostanza, il regolamento "de minimis" distingue il suo campo di intervento sulla effettiva attività/operatività dell'impresa in un determinato settore anche al di là della classificazione ATECO dell'impresa. Ad esempio, sono attività agricole quelle effettuate sui prodotti indicati nell'Allegato I TFUE: ne consegue che un'impresa con codice ATECO manifatturiero può operare (avere attività) nei settori (anche in maniera marginale) o relativamente ai prodotti di cui Allegato I TFUE. Se sono attività di produzione agricola primaria dei prodotti di cui all'Allegato I TFUE, tali attività sono escluse dal Regolamento "de minimis" generale e potranno essere sostenute (non con il FESR) con il Regolamento (UE) 1408/2013 "de minimis agricolo" e ss.mm.ii.

Tra le attività escluse si ricordano quelle connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

Sono ammessi gli **aiuti all'internazionalizzazione** che sono individuati per sottrazione dalla definizione di aiuti alle esportazioni: non costituiscono di norma aiuti all'esportazione, gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per lanciare nuovi prodotti o prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

L'Autorità Responsabile dell'Avviso/Bando si accerta che non siano altresì ammissibili aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

II. Nozione di impresa unica (art. 2)

L'articolo 2.2 del Regolamento "*de minimis*"¹⁸ riporta la definizione di *impresa unica* che comprende la fattispecie per cui un gruppo di imprese collegate viene considerato un unico soggetto ai fini dell'imputazione dell'aiuto "*de minimis*" e dell'applicazione del massimale pari a 300.000 euro¹⁹.

Tale importo/massimale è dunque "unico" ed è dato dalla somma di tutti gli aiuti "*de minimis*" ricevuti in concessione da ogni impresa formante "l'impresa unica".

Ne consegue che occorre verificare che la soglia del massimale "*de minimis*" (tramite interrogazione RNA ed eventuali dichiarazioni rilasciate dall'impresa richiedente) non venga superata tenendo conto della somma degli importi degli aiuti "*de minimis*" ricevuti in concessione sia dall'impresa beneficiaria, sia da tutti i soggetti eventualmente formanti con essa "l'impresa unica" come definita dall'art. 2.2 del Regolamento "*de minimis*", tenendo in considerazione anche l'importo dell'aiuto che si sta per concedere.

In particolare, occorre considerare che:

- a) si ha un'impresa unica per le imprese tra le quali intercorra una delle relazioni indicate nell'art. 2.2 per il tramite di una o più imprese;

¹⁸ Articolo 2. 2 Regolamento 2023/2831 «*impresa unica*»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

¹⁹ La definizione impresa unica differisce dalla definizione PMI: entrambe le definizioni vanno applicate, la prima per verificare come calcolare la soglia *de minimis*, la seconda per definire e verificare la dimensione di impresa.

- b) le imprese che costituiscono “impresa unica” da prendere in considerazione sono solo le imprese ubicate in uno stesso Stato membro²⁰;
- c) qualora più imprese sono collegate attraverso un organismo pubblico, ma non hanno relazioni tra loro, non costituiscono “impresa unica”.

A supporto dell'identificazione dell'impresa unica, l'interrogazione (obbligatoria) del RNA consente di perimetrare nell'impresa unica tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste.

Alla luce del considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2023/2831 “*de minimis*”, il RNA è stato adeguato al fine di comprendere nel perimetro dell'impresa unica anche le persone fisiche: tuttavia, resta in capo ai Soggetti concedenti valutare se la persona fisica inclusa nel perimetro dell'impresa unica partecipa alla effettiva gestione dell'impresa considerata.

Ai sensi delle FAQ pubblicate dal RNA²¹, in ogni caso, l'interrogazione del RNA e la visura da esso estratta rappresenta uno strumento di supporto non definitorio che il Soggetto concedente deve usare nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla concessione: è in ogni caso responsabilità del medesimo Soggetto concedente identificare il perimetro di impresa, valutando opportunamente le informazioni riportate nella visura *de minimis* estratta dal RNA e dalla necessaria autocertificazione da richiedere al beneficiario.

Nel caso di appartenenza ad una impresa unica, l'operazione dovrà essere ripetuta per tutti i soggetti che la compongono, dopo averne ricostruito il perimetro.

III. Calcolo del massimale “*de minimis*”.

Rispetto al precedente Regolamento “*de minimis*” n. 1407/2013, il Regolamento (UE) 2023/2831 “*de minimis*” ha innalzato il massimale/soglia “*de minimis*” a 300.000 euro per impresa unica e per tutti i settori ammissibili (compreso quello dei trasporti).

Modalità di calcolo del periodo triennale. Il citato Regolamento ha, altresì, modificato la modalità di calcolo del periodo triennale ora calcolato come tre anni di 365 giorni e non più con riferimento al periodo finanziario dell'impresa: il triennio si calcola dal giorno della nuova concessione, a ritroso, fino allo stesso giorno di tre anni prima compreso.

IV. Verifica del massimale “*de minimis*”

²⁰ Per cui, in sintesi, se l'impresa A e l'impresa B sono controllate da C, le tre costituiscono una “impresa unica” se tutte sono ubicate nello stesso Stato membro, ma non lo sono se la controllante C è ubicata in uno Stato diverso da A e B.

²¹ <https://www.rna.gov.it/domande-frequenti>

La verifica del rispetto del massimale “*de minimis*” viene effettuata principalmente sul Registro Nazionale Aiuti di Stato, che fornisce la visura “*de minimis*” relativa ad ogni beneficiario.

L’art. 14.6 del DM 31 maggio 2017 ²² dispone che: “A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti.”.

Il considerando 24, ultimo periodo, del Regolamento “*de minimis*” afferma che “Ai fini del presente regolamento, il controllo del rispetto del massimale stabilito dal presente regolamento si basa, in linea di principio, sulle informazioni contenute nel registro centrale”.

Tuttavia, visti, tra altro, alcune difficoltà di perimetrazione dell’impresa unica e alcuni aspetti inerenti la verifica dei casi di acquisizione, fusioni o cessioni di rami d’azienda, si consiglia all’Autorità concedente di effettuare il controllo della soglia *de minimis*, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla “Visura Aiuti *de minimis*”, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti *de minimis* concessi nei tre anni solari precedenti la data di concessione dell’aiuto.

Si raccomanda anche di continuare ad informare i potenziali beneficiari della natura “*de minimis*” dell’aiuto attraverso l’avviso/bando citando gli estremi del Regolamento “*de minimis*” di riferimento e la sua pubblicazione sulla GUUE: in tal modo, il potenziale beneficiario potrà valutare la possibilità di ricevere la suddetta tipologia di aiuto verificando la “capienza” del proprio massimale, tenendo conto non solo degli aiuti ricevuti singolarmente, ma eventualmente nell’ambito dell’impresa unica di cui eventualmente faccia parte trasmettendo la “dichiarazione *de minimis*” all’Autorità concedente.

Il momento della concessione dell’aiuto. Si ricorda che gli aiuti «*de minimis*» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «*de minimis*» all’impresa.

Ai fini del massimale “*de minimis*”, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d’interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto fissato conformemente alla comunicazione della

²² “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, disponibile al seguente link: <https://www.normattiva.it/eli/id/2017/07/28/17G00130/CONSOLIDATED/20190515>

“Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione²³”.

Ai fini della registrazione, il RNA richiede l'importo nominale.

Tuttavia, si segnala una interpretazione della Commissione (DG Concorrenza)²⁴ pur se riferita ad un quesito su analoga questione basata sul Regolamento (UE) n. 651/2014 di esenzione per categoria (GBER): essa afferma che **quando viene scelto o si è obbligati a calcolare i costi ammissibili in base alle opzioni di costo semplificate, questa regola di attualizzazione non si applica.**

V. Utilizzo di intermediari finanziari e concessione di aiuti “*de minimis*”.

Il Regolamento (UE) 2023/2831 “*de minimis*” interviene per la prima volta sulla gestione dei regimi di aiuto attuati da intermediari finanziari definiti (art. 2.1.h) come *“qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, che opera a scopo di lucro; le banche o gli istituti di promozione pubblici non rientrano in tale definizione se agiscono in qualità di amministrazioni erogatrici e non vi sono sovvenzioni incrociate delle attività intraprese a proprio rischio e per proprio conto”*.

Nel caso in cui l'Autorità concedente intenda attuare il regime di aiuto “*de minimis*” tramite una istituzione rientrante nella definizione di istituzione finanziaria²⁵ dovrà tener conto di quanto disposto dal considerando 22 e dell'art. 4, comma 7 del Regolamento (UE) 2023/2831 “*de minimis*” a cui si rimanda.

VI. Tipologia di imprese ammesse dall'Azione 1.1.3.1.

I destinatari dell'Azione 1.1.3.1 sono principalmente le micro, piccole e medie imprese, come identificate dalla “*Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese* (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422]”, in GUUE L 124 del 20.5.2003, pagg. 36–41 e all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

²³ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). Il tasso di attualizzazione viene aggiornato periodicamente dalla Commissione europea (anche mensilmente) e pubblicato sulla GUUE serie C.

²⁴ Si ricorda che le FAQ della Commissione non rappresentano una posizione formale e definitiva della Commissione Europea, ma sono solo una guida informale fornita dai servizi della DG Concorrenza per facilitare l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Pertanto, il parere espresso non è vincolante e non può creare certezza del diritto o legittime aspettative.

²⁵ Pertanto, le banche o gli istituti di promozione pubblici se agiscono in qualità di amministrazioni erogatrici e non vi sono sovvenzioni incrociate delle attività intraprese a proprio rischio e per proprio conto non rientrano in tale definizione.

Criteri relativi agli acquisti pubblici

Al fine di fornire ulteriori elementi utili per l'attuazione dell'azione, si riporta quanto segue.

In coerenza con quanto stabilito all'interno dalla guida "Acquisti sociali — Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione) (2021/C 237/01)" della Commissione Europea e ad integrazione di quanto previsto nei precedenti paragrafi, nel caso di acquisti pubblici saranno tenuti in considerazione, laddove pertinenti, i criteri finalizzati alla realizzazione di *"appalti pubblici socialmente responsabili"*.

In particolare, per appalti pubblici socialmente responsabili si intende la modalità di selezione da parte delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la quale si supera l'approccio basato esclusivamente sui requisiti economici e si considera anche l'impatto sociale. Si tratta, infatti, di appalti che prendono in considerazione l'impatto sulla società dei beni, dei servizi e dei lavori acquistati dal settore pubblico, riconoscendo agli acquirenti pubblici un ruolo propulsivo al fine di garantire che si realizzino vantaggi sociali e si evitino o si attenuino impatti sociali avversi durante l'esecuzione del contratto di appalto, compresa la mancata applicazione della tutela minima dei lavoratori prevista dai CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Al fine di sostenere ed incentivare le politiche ambientali, in modo tale da orientare la spesa pubblica verso l'efficienza energetica e il risparmio nell'uso delle risorse, anche i bandi in coerenza con le politiche nazionali e regionali in materia di Green Public Procurement (GPP) rivolti alla PA dovranno tenere conto nelle procedure di acquisti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) pertinenti resi altresì obbligatori per le stazioni appaltanti e gli Enti concedenti ai sensi del D.lgs. 36/2023.

Pertanto, è fatto obbligo per i beneficiari ("Stazioni appaltanti e Enti concedenti") contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Questa impostazione è direttamente suggerita in quanto il rispetto del requisito dei CAM, per alcune tipologie di attività ammesse a finanziamento coincide con il rispetto del principio *"Do No Significant Harm"* di cui al Regolamento sulla tassonomia degli investimenti sostenibili.

Appalti Pubblici, Infrastrutture e aiuti di Stato.

Nel momento in cui tramite gare ad evidenza pubblica si acquisiscono servizi (anche di tutoraggio) o si creano infrastrutture da mettere a disposizione delle imprese, occorre verificare l'operazione,

in particolare, ai sensi della sottosezione 4.2, della sottosezione 6.3 e della sezione 7 della “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)”²⁶.

VII. Obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali.

Si ricorda che ai sensi degli art. 1, commi 101²⁷ e 102 della legge finanziaria 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, erano obbligate a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni).

Tale termine è stato da ultimo prorogato dal Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato sulla GUUE n. 75 del 31 marzo 2025, convertito, con modificazioni, con la legge di conversione 27 maggio 2025, n. 78, pubblicata sulla GURI n. 124 del 30 maggio 2025 (in vigore dal 31 maggio 2025)²⁸, come segue:

a) per le **imprese di medie dimensioni**, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, al **1° ottobre 2025**;

b) per le **piccole e microimprese**, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, al **31 dicembre 2025**.

Per le imprese di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023, l'Amministrazione tiene conto dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo²⁹.

²⁶ In particolare, il punto 210 affronta la tematica delle infrastrutture locali o municipali anche se sono gestite a fini commerciali il cui finanziamento potrebbe non costituire un aiuto di Stato: è dunque salva la valutazione caso per caso da parte dell'Amministrazione.

²⁷ In cui si prevede previsto l'obbligo per le imprese di stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

²⁸ Disponibile qui: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/05/30/25G00086/sg>. In particolare, si segnala con la Legge di conversione, la normativa sulla definizione della dimensione di impresa è ora ai sensi della “Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Tale indicazione sostituisce il precedente riferimento nel Decreto Legge alla “Direttiva delegata (UE) 2023/2775”.

²⁹ Art. 1, comma 102, L. 2013/2023: “102. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.”.

Per le grandi imprese come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese come indicate dalla normativa qui richiamata si deve tener conto³⁰ nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

5. Spese Ammissibili

I. Parte generale

Salvo quanto espressamente previsto dalle disposizioni comuni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 ed al Regolamento (UE) 2021/1058, l'ammissibilità delle spese è disciplinata dal D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66³¹ a cui si rimanda.

Tenuto conto di quanto sopra, in particolare, la spesa può essere ritenuta ammissibile se soddisfa i seguenti requisiti di carattere generale:

- conforme alla normativa europea e nazionale, salvo quanto espressamente previsto dai regolamenti generali specifici, o conforme agli stessi;
- pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di Gestione o dall'Organismo Intermedio, o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile. La spesa dovrà essere quindi prevista nel quadro economico dell'operazione all'atto della relativa approvazione da parte dell'OI;
- effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta, salvo quanto previsto per le forme di sostegno rendicontate attraverso le misure di semplificazione della spesa (costi standard, somme forfettarie, finanziamento a tasso forfettario);

³⁰ Per l'effettiva portata della nozione "tenere conto" si dovrà attendere la pubblicazione del nuovo Codice Unico degli Incentivi.

³¹ DPR 66/2025 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)". (25G00073) [\(GU Serie Generale n.105 del 08-05-2025\)](#)

- sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese ovvero, tra la data del 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029, salvo disposizioni contenute nei regolamenti specifici di ciascun fondo e ulteriori restrizioni inserite nel bando/avviso predisposto dall'OI;
- la spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione (art. 63, comma 7, Regolamento (UE) n. 1060/2021);
- tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione;
- rispettosa del principio del DNSH, in relazione al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852, e delle condizioni di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture ai sensi dell'art. 73 (J) del Regolamento (UE) 2021/1060 "climate proofing".

Sono altresì ammissibili le spese sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione di una specifica operazione (c.d. "Spese connesse con l'attuazione delle operazioni"), incluse le spese sostenute da una Pubblica Amministrazione, purché previste dall'operazione stessa e approvate dall'OI, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione stessa.

La documentazione giustificativa della spesa differisce a seconda della tipologia di rendicontazione dell'operazione:

- a. per le operazioni rendicontate "a corpo", i pagamenti effettuati dai beneficiari devono essere comprovati da fatture quietanzate, emesse secondo le disposizioni di legge vigenti ed in conformità alle previsioni dei contratti sottoscritti;
- b. per le operazioni rimborsate a "costi reali", ossia che prevedono la rendicontazione del 100% delle spese effettivamente sostenute, la prova è fornita da documenti contabili comprovanti la spesa, ossia fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, altra idonea documentazione che fornisca una idonea garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta e quietanzata;
- c. nel caso di operazioni a cui si applicano "costi semplificati"³², ovvero soggette a una delle forme di semplificazione elencate all'art. 53 lett. b), c), d) del Regolamento (UE) 2021/1060, non è prevista alcuna dimostrazione documentale o contabile dei costi e dei pagamenti sostenuti dai

³² Cfr. art. 4, comma 3 e ss. del DPR 66/2025.

beneficiari. Infatti, la prova documentale dell'ammissibilità della spesa è fornita dai documenti comprovanti le attività realizzate dal beneficiario e/o i risultati raggiunti (quantità e output dichiarati) e/o gli aggregati di costi (reali o semplificati) usati come base di calcolo dei tassi forfettari, in conformità a quanto definito dall'A.d.G. nei dispositivi con i quali stabilisce il metodo di calcolo, le regole di applicazione e le condizioni di pagamento della spesa.

Per quanto attiene ad una declinazione tematica delle spese ammissibili relative alla azione 1.1.3.1 si riportano alcune indicazioni relative all'ammissibilità – totale o parziale – delle principali tipologie di spese verificabili.

II. Spese ammissibili per l'Azione 1.1.3.1.

Nel momento in cui si utilizza il Regolamento (UE) 2023/2831 “*de minimis*”, si ricorda che esso non prevede un elenco predeterminato di spese ammissibili. L'Autorità concedente potrà dunque individuare la tipologia di spese più adatta al contesto locale.

Tuttavia, le spese dovranno essere direttamente connesse agli interventi ammessi dall'Azione 1.1.3.1. ed in particolare:

- 1) azioni sperimentali strettamente legate al contesto locale (centri di produzione ed innovazione per industrie culturali e creative);
- 2) azioni destinate a imprese che operano nel settore del turismo, audiovisivo, artigianato e commercio;
- 3) poli legati all'economia circolare ed alla mobilità sostenibile, alla green economy, al settore ICT;
- 4) luoghi per studiare modelli per una nuova fruizione di sport e attività collettive;
- 5) poli per l'innovazione delle politiche sociali;
- 6) azioni di sostegno e promozione di start-up e imprese con forte caratterizzazione locale e dal forte impatto sul tessuto urbano e azioni di promozione di iniziativa che sostengano il lavoro di qualità anche al fine di trattenere risorse umane sul territorio.

Ove strettamente necessario, sono ammissibili le spese inerenti ad interventi di rifunzionalizzazione di specifici spazi delle città volti ad accogliere piccole attività di impresa, in un'ottica green e resiliente.

Più in particolare, sempre tenendo presenti i limiti imposti dal Regolamento (UE) 2021/1060 e dal Regolamento (UE) 2021/1058, le spese ammissibili possono variare a seconda della tipologia di progetto e degli obiettivi specifici, ma in generale possono includere:

a) spese di investimento quali l'acquisto di beni strumentali, ad esempio, opere murarie strettamente connesse all'operazione ed in misura residuale, attrezzature, macchinari, impianti, arredi, software e altre tecnologie necessarie per l'attività aziendale;

b) spese di gestione strettamente connesse all'operazione oggetto di finanziamento quali costi operativi come affitti, utenze, marketing e altre spese necessarie per l'avvio e la gestione dell'attività;

c) servizi di supporto e accompagnamento volti a fornire assistenza alle imprese durante tutte le fasi del progetto, inclusi:

- formazione e consulenza specialistica
- supporto alla progettazione.
- accompagnamento allo sviluppo e consolidamento dei progetti;

d) interventi di adeguamento funzionale e manutenzione realizzati dal Comune e destinati alla riqualificazione di spazi e strutture esistenti per accogliere attività di impresa (ad esempio: adeguamento, allestimento, impiantistica) alle condizioni e nei limiti previsti nei criteri di ammissibilità³³;

e) acquisto di servizi (cloud computing, servizi esterni, servizi di supporto specialistico);

f) spese per il personale (anche non dipendente) destinato allo specifico progetto;

g) consulenze e spese di deposito per brevetti e pagamento tasse di deposito o mantenimento.
dpr

Regole specifiche di ammissibilità nel caso di sovvenzioni

L'art. 67 del Regolamento (UE) 2021/1060 disciplina puntualmente alcune tipologie di spesa in materia di sovvenzioni, come di seguito riportato:

1. Contributi in natura

I contributi in natura³⁴ sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

³³ Si rimanda all'individuazione dei vari livelli di aiuto nelle infrastrutture come disciplinati nella Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) ed in particolare dalla Sezione 7.

³⁴ Cfr. art. 5 DPR 66/2025.

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili³⁵ di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b).

2. Ammortamento

Le spese di ammortamento³⁶ per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) RDC;
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

III. Spese non ammissibili.

Per individuare le spese non ammissibili occorre riferirsi a quanto previsto all'art. 15 del DPR 66/2025 e agli interventi indicati dall'art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1058. Inoltre, i seguenti costi

³⁵ Cfr. artt. 18 e 19 DPR 66/2025.

³⁶ Cfr. art. 6 DPR 66/2025.

indicati all'art. 64 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 RDC non sono ammissibili al contributo del FESR:

- a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %³⁷.
- c) **l'imposta sul valore aggiunto («IVA»).**

Il medesimo articolo prevede **l'ammissibilità dell'IVA**³⁸:

- i) **per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5.000.000 di euro (IVA inclusa);**
- ii) **per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 di euro (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;**

Altra normativa specifica può individuare ulteriori costi non ammissibili al contributo del fondo.

IV. Opzioni semplificate in materia di costi

Con la Comunicazione (C/2024/7467) "*Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal Regolamento (UE) 2021/1060 RDC*" (di seguito, la "Comunicazione OSC 2024"), la Commissione fornisce indicazioni tecniche sulle opzioni di semplificazione dei costi per i Fondi UE 2021-2027, specificando le modalità di calcolo, applicazione e verifica, inclusi esempi pratici e considerazioni sulla compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato.

Rimandando, per una informazione più completa, alla consultazione della "Comunicazione OSC 2024" ed all'art. 4 del DPR n. 66/2025, si evidenziano le principali linee interpretative relative alla concessione del contributo sulla base della disciplina applicabile al regime "*de minimis*".

A norma dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, RDC, se il costo totale di un'operazione non supera i 200.000 euro, il contributo fornito al beneficiario dal FESR deve assumere la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

Gli aiuti «*de minimis*» non costituiscono aiuti di Stato - pur se sono oggetto della normativa "aiuti di Stato" - e, pertanto, le operazioni che ricevono solo aiuti «*de minimis*» rientrano nell'ambito di

³⁷ Tale prescrizione non si applica alle operazioni relative alla conservazione dell'ambiente. Cfr. anche art. 18 del DPR 66/2025.

³⁸ Cfr. anche art. 16 del D.P.R 66/2025.

applicazione dell'articolo 53, paragrafo 2, RDC e dunque sono soggette all'obbligo di utilizzo delle OSC. Tuttavia, se nella stessa operazione si ricorre a una combinazione tra aiuti di Stato (es. le categorie di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014) e aiuti «*de minimis*», l'obbligo di utilizzo delle OSC non si applica.

Laddove applicabile, l'obbligo di utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi riguarda tutte le categorie di costi di un'operazione, con due deroghe “esaustive” previste dall'articolo 53, paragrafo 2, RDC:

- 1) l'autorità di gestione può convenire di esentare dall'obbligo di cui a tale comma alcune operazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, previa approvazione del comitato di sorveglianza.
- 2) le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti possono essere rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

V. **Apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici nell'ambito degli aiuti di Stato**

Si ricorda come l'articolo 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rubricato “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee”, stabilisce, ai commi 6, 7 e 8, l'obbligo di apposizione del codice unico progetto (CUP) in fattura per tutti gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici erogati a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni.

Recentemente è stata emanata la circolare n. 1/2025 MEF – RGS _ Prot. 5680 del 08/10/2025 – U con cui si forniscono indicazioni uniformi per una corretta applicazione della disposizione indicata.

Si premette che, secondo la circolare, sono esclusi dall'obbligo di cui all'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 13 del 2023:

- a) i trasferimenti alle imprese consistenti in meri contributi al funzionamento non compresi in un progetto di investimento pubblico.
- b) i costi non fatturabili eventualmente riconosciuti all'impresa beneficiaria.

6. **Gli indicatori**

La definizione degli indicatori di output e di risultato è riportata all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 RDC che recita come segue:

- «**indicatore di output**»: indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell'intervento;

- «**indicatore di risultato**³»: indicatore per misurare gli effetti degli interventi finanziati, con particolare riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura.

Gli indicatori sono rilevati, in termini di quantificazione, in due momenti:

- «**target intermedio**»: valore intermedio da conseguire entro una data scadenza temporale durante il periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore di output compreso in un obiettivo specifico
 - *da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output*
- «**target finale**»: valore concordato in anticipo da conseguire entro il termine del periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico
 - *da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato*

L'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2021/1058 (FESR) contiene per la prima volta, oltre alla lista degli indicatori comuni di output anche quella riferita agli indicatori comuni di risultato.

A differenza del periodo di programmazione precedente, nel periodo di programmazione 21-27 vengono utilizzati indicatori diretti ovvero riferiti a ciascuna singola azione come prodotto diretto (output) e come effetto a breve termine (risultato) dell'investimento.

Ciò comporta l'esplicitazione di quanto segue:

1. modalità di quantificazione sia in fase previsionale, che in fase attuativa,
2. esplicitazione delle tempistiche di monitoraggio,
3. esplicitazione delle modalità di alimentazione del sistema informativo,
4. individuazione delle verifiche a carico dei beneficiari e dell'OI.

In fase previsionale gli OI dovranno individuare all'interno delle schede progettuali e nelle schede di richiesta di ammissibilità al finanziamento il valore del target intermedio (2024) e del target finale (2029).

I. Indicatori di output Azione - 1.1.3.1

Gli indicatori di output selezionati per l'azione 1.1.3.1 sono:

- RCO01 - Imprese beneficiarie di un sostegno³⁹ (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese);
- RCO02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni;
- ISO1_1IT - Imprese sociali ed enti del Terzo settore beneficiari di un sostegno (di cui microimprese, piccole, medie imprese);
- ISO1_2IT - Imprese sociali ed enti del Terzo settore sostenuti mediante sovvenzioni.

In questa azione sono destinatarie del finanziamento microimprese, piccole e medie imprese le cui dimensioni sono definite all'interno della relativa fiche metodologica.

Per la misurazione del target è stato ipotizzato di destinare l'80% del budget dell'azione per sostenere interventi a fondo perduto per le imprese (tramite regime "de minimis") e il 20% per sostenere interventi a fondo perduto a favore delle imprese sociali. Inoltre, sulla base dell'analisi di altri bandi realizzati dalle città nello stesso ambito si è ipotizzato un costo medio di 150 mila euro per finanziare le imprese a scopo di lucro e di 80 mila euro per finanziare le imprese sociali.

- Regola 1: un'impresa viene conteggiata una volta indipendentemente dal numero di tipi di sostegno (es: sovvenzioni e strumenti finanziari) che riceve da operazioni che rientrano nello stesso obiettivo specifico;
- Regola 2 (valida solo per l'indicatore ISO1_1IT): il doppio conteggio va rimosso a livello di programma. Un'impresa non profit viene conteggiata una volta a livello di programma indipendentemente da quanti tipi di sostegno riceve da parte di operazioni a valere di obiettivi specifici uguali o diversi.

Nelle more della definizione del sistema REGIS, al fine di evitare il doppio conteggio, l'A.d.G ha predisposto un apposito strumento di rilevazione.

II. Indicatori di risultato diretto - Azione 1.1.3.1

L'indicatore di risultato selezionato per la presente azione è RCR03 "Piccole e medie imprese che introducono innovazione di prodotto o di processo". Pur richiedendo una valorizzazione delle imprese sociali nel relativo indicatore di output, il Programma non ne individua uno specifico indicatore di risultato poiché le risorse destinate alle imprese sociali rappresentano una quota minoritaria (20%) del finanziamento complessivo dell'azione. L'indicatore RCR03, secondo quanto

³⁹ Confronta definizioni al seguente link https://commission.europa.eu/funding-tenders/how-apply/you-apply-eu-funding-beginners_it

riportato nella corrispondente fiche metodologica, misura il numero di PMI che introducono innovazione di prodotto o di processo grazie al sostegno ricevuto e comprende anche le microimprese.

In particolare, la fiche metodologica riportata nella Sezione 8 “Allegati” riporta le seguenti definizioni.

L'innovazione di prodotto è l'introduzione sul mercato di un prodotto o servizio nuovo o significativamente migliorato rispetto alle sue capacità, facilità d'uso, componenti o sottosistemi.

L'innovazione di processo è l'implementazione di un processo di produzione, un metodo di distribuzione o un'attività di supporto nuovi o significativamente migliorati.

Le innovazioni di prodotto o di processo devono essere nuove per l'impresa sostenuta, ma non devono necessariamente essere nuove per il mercato. Le innovazioni potrebbero essere state originariamente sviluppate dalle imprese sostenute o da altre imprese o organizzazioni.

7. I criteri di selezione

La selezione delle operazioni e le modalità di attuazione delle stesse avverranno secondo quanto riportato nel documento dell'A.d.G. “Indicazioni operative per la programmazione e l'ammissione a finanziamento delle operazioni da parte degli Organismi Intermedi del PN” e relativi allegati.

Al fine di sostenere le scelte delle Autorità Urbane e rafforzare l'impatto delle iniziative sul territorio, si evidenziano e, in caso, dettagliano alcuni dei concetti richiamati nei criteri di ammissibilità specifici e nei criteri di valutazione delle operazioni approvati dal C.d.S. fornendo ulteriori elementi di indirizzo per la selezione degli interventi.

I criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo Plus per il PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 sono riportati nel Documento “PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, Criteri di selezione delle operazioni - Metodologia e criteri per Priorità e Obiettivo Specifico”.

Eventuali modifiche ai criteri di selezione che dovessero rendersi necessarie in sede di attuazione del Programma saranno sottoposte all'approvazione del Comitato di sorveglianza, conformemente all'art. 40 del Regolamento (UE) 2021/1060.

I criteri di selezione delle operazioni sono utilizzati dall'Autorità di Gestione (AdG), dagli Organismi Intermedi, ai sensi dell'art. 71.3 Regolamento (UE) 2021/1060 e da tutti i soggetti responsabili dell'attuazione ai fini della verifica circa l'ammissibilità delle operazioni da ammettere a

finanziamento durante il ciclo di programmazione 2021-2027, nel pieno rispetto delle disposizioni regolamentari previste dal Regolamento (UE) 2021/1060.

I criteri di selezione sono classificati nelle seguenti tre tipologie:

- 1. Criteri di ammissibilità generale** che rappresentano elementi imprescindibili dal punto di vista amministrativo e di rispetto della normativa, nazionale ed europea, a fronte della cui eventuale carenza il finanziamento non può essere concesso. Questi criteri sono trasversalmente applicabili a tutte le Priorità del Programma;
- 2. Criteri di ammissibilità specifica** che sono strettamente connessi con la Priorità, l'Obiettivo Specifico e l'Azione cui fanno riferimento. Sono anche fortemente integrati con la strategia e i contenuti del PN e delle Priorità di riferimento. L'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva fase di valutazione;
- 3. Criteri di valutazione** che sono individuati in relazione alle specificità delle Azioni, collegati ai contenuti delle operazioni ed alle tipologie di soggetti proponenti e strutturati sulla base di un sistema di pesi/punteggi associati a ciascun criterio. Essi sono funzionali ad orientare la valutazione qualitativa della proposta e del livello di rispondenza dell'operazione alla strategia generale, agli obiettivi specifici, e ai contenuti di dettaglio delle Azioni del Programma.

I. Criteri di ammissibilità generale

I **criteri di ammissibilità generale** rappresentano le fondamentali condizioni di eleggibilità delle operazioni. Essi consentiranno la verifica del possesso di requisiti "preliminari" per l'accesso alle risorse del Programma. Tali requisiti sono validi per tutte le Priorità del PN Metro Plus e Città Medie Sud, sia quelle destinate alle 14 Città Metropolitane, sia quelle dedicate alle Città medie del Sud beneficiarie di misure dedicate.

Criteri di ammissibilità generali

- il rispetto dei principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- il rispetto delle prescrizioni in materia di selezione dell'operazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- il rispetto delle regole nazionali e comunitarie in materia di appalti e di aiuti di Stato, nonché la normativa specifica dei fondi SIE e la normativa di settore applicabile nei diversi ambiti di intervento del Programma (es. in materia digitale, di difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico, adattamento ai cambiamenti climatici, economia circolare; protezione e rafforzamento della

componente ambientale urbana, contrasto al dissesto idrogeologico, lotta al cambio climatico gestione integrata dell'inquinamento, ecc.);

- il rispetto del principio DNSH e la presa in carico delle relative misure di mitigazione. In particolare, sarà verificato il rispetto dei vincoli DNSH di cui al par. 8.3 del Rapporto Ambientale della VAS;
- l'assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi comunitari, nazionali e regionali;
- la coerenza del cronoprogramma con le tempistiche della Programmazione comunitaria;
- la coerenza con i risultati attesi e la rispondenza con i contenuti previsti dalle tipologie di intervento;
- la localizzazione nel territorio oggetto di intervento del Programma;
- l'appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari individuati dall'Azione di riferimento e dai relativi dispositivi di attuazione;
- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente per l'attuazione delle operazioni;
- la verifica della condizione di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni ai sensi dell'art. 73 (J) del Regolamento UE 2021/1060 (*Climate proofing*);
- la correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento;
- la completezza della domanda di finanziamento e della scheda progetto;
- per le Priorità dedicate alle 14 Città Metropolitane, la coerenza delle operazioni con il Piano Operativo presentato dall'Organismo Intermedio e con le indicazioni strategiche degli strumenti ordinari di pianificazione previsti dall'ordinamento nazionale per il livello metropolitano comunale. L'intero intervento del PN Metro Plus è per sua natura integrato e fondato sulle strategie territoriali, definite da coalizioni locali, nel rispetto dell'art.29 e successivi del Regolamento (UE) 2021/1060.

(PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 Criteri di selezione delle operazioni Metodologia e criteri per Priorità e Obiettivo Specifico, Vers. 2.0 del 28.11.2024)

II. I Criteri di Ammissibilità specifica

I **criteri di ammissibilità specifica**, declinati per ciascuna Azione, rappresentano le condizioni di eleggibilità delle singole operazioni nell'ambito dell'Azione di riferimento. Si tratta di criteri la cui verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità, dove l'ammissibilità

rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva fase di valutazione qualitativa. La verifica di ammissibilità specifica è condotta in base a: requisiti dell'operazione, requisiti connessi con la quantificazione degli indicatori di output e di risultato, requisiti di conformità.

Criteri di ammissibilità specifica

- **Requisiti dell'operazione:** coerenza della proposta progettuale con le finalità e i contenuti dell'Azione, come specificamente declinati per ciascun ambito applicativo di riferimento, tematico o settoriale, individuato sulla base delle prescrizioni del Programma.
- **Requisiti connessi con la quantificazione degli indicatori di output e di risultato:** per ogni intervento si dovrà prevedere un idoneo meccanismo per la quantificazione degli indicatori di output e di risultato, in modo da garantire la solidità dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio.
- **Requisiti di conformità:** concernono il rispetto delle modalità e dei termini fissati per la presentazione delle proposte progettuali e la completezza della documentazione presentata e il rispetto di ulteriori elementi o di ulteriori caratteristiche dell'intervento, quali i limiti e i vincoli imposti dai dispositivi di attuazione in termini (per es. soglie minime e massime di costo, o termini di durata).

(PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 Criteri di selezione delle operazioni Metodologia e criteri per Priorità e Obiettivo Specifico, Vers. 2.0 del 28.11.2024)

III. I Criteri di valutazione

I **criteri di valutazione** rappresentano uno strumento per quantificare l'apporto delle operazioni selezionate al raggiungimento delle finalità e dei target previsti per il PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Sono volti a misurare e verificare, attraverso un opportuno meccanismo di attribuzione di punteggi definito nei dispositivi di attuazione, la qualità sia del soggetto proponente che della proposta progettuale e la capacità di quest'ultima di contribuire al perseguimento della strategia del Programma e al raggiungimento degli obiettivi propri dell'azione di riferimento. Si tratta di criteri relativi alla fase di istruttoria di merito finalizzata ad esprimere una valutazione dell'operazione con l'attribuzione di un punteggio/priorità che determina, in caso di procedure valutative con graduatoria, la posizione in graduatoria, in caso di procedure valutative a sportello, in cui viene definita una soglia minima di punteggio da conseguire, invece, la finanziabilità o meno di un'operazione. La valutazione è condotta su tre dimensioni di analisi:

- **qualità dell'intervento,**
- **fattibilità tecnico-economica,**
- **complementarità con altri piani/programmi/policy.**

Si evidenzia che per poter accedere al finanziamento, ciascuna operazione dovrà raggiungere un punteggio minimo, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per ciascuna dimensione di analisi, pari a 50.

Criteria di valutazione

Le tre dimensioni di analisi, declinate per ciascuna Azione afferente ad ogni Priorità, sono in grado di favorire la selezione di operazioni che forniscono un contributo diretto ed efficace ai risultati attesi della singola Azione, garantendo la qualità progettuale e consentendo di misurare l'apporto delle operazioni proposte all'attuazione del PN ed al raggiungimento delle finalità e dei target individuati.

Presupposto per il conseguimento e la verifica di queste finalità è definire un modello di valutazione con punteggi, adattabile a tutte le diverse tipologie di operazioni per cui si prevede il cofinanziamento da parte del PN Metro plus e Città Medie Sud 2021-2020. Il modello e i criteri di valutazione presenti garantiscono un'adeguata rilevazione, in fase istruttoria, dei diversi elementi in grado di assicurare un'efficace ed efficiente attuazione degli interventi. Per ciascuna di queste dimensioni è assegnato un punteggio massimo, come riportato nella tabella sottostante. Per poter accedere al finanziamento, ciascuna operazione dovrà raggiungere un punteggio minimo, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per ciascuna dimensione di analisi, pari a 50.

In fase di definizione dei punteggi massimi si è tenuto conto del fatto che nelle due dimensioni "Qualità dell'intervento" e "Fattibilità tecnico-economica" rientrano gli elementi di valutazione fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e dei target prefissati dal Programma, e per assicurare una gestione efficiente e sostenibile dell'operazione.

Nel dettaglio, per quanto concerne la "**Qualità dell'intervento**" o qualità della proposta progettuale, si chiarisce che questo criterio verrà declinato in funzione delle diverse tipologie di intervento con il fine di valutare:

- a) l'accuratezza ed il dettaglio della progettazione,
- b) la sostenibilità ambientale e la capacità di contribuire alla mitigazione degli effetti negativi legati al cambiamento climatico,
- c) la promozione di soluzioni innovative,
- d) la qualità dell'approccio e delle soluzioni attivate per ciascun intervento proposto,
- e) la capacità di rispondere agli obiettivi del Programma,
- f) la capacità di rispondere ai bisogni espressi da una pluralità di partner locali, tenendo conto della tipologia di azioni.

Per quanto riguarda la dimensione chiamata “**Fattibilità tecnico-economica**” si specifica che i progetti saranno valutati con il fine di garantire la sostenibilità tecnica, economica, finanziaria e la capacità di governance e di controllo dell’intervento, nonché la capacità di assicurare il rispetto delle tempistiche della programmazione.

Per tali motivi si è scelto di attribuire i pesi più alti a queste due dimensioni di analisi, il cui pieno rispetto e la combinazione dei punteggi ad esse associate consentirebbero di raggiungere il punteggio minimo, pari a 50, per poter procedere con l’atto di ammissione a finanziamento dell’operazione selezionata.

Dimensione di analisi (declinata a livello di azione)	Punteggio massimo	Punteggio minimo da raggiungere a livello di operazione
Qualità dell'intervento	40	50
Fattibilità tecnico-economica	40	
Complementarità con altri piani/programmi/policy	20	

Per quanto concerne l’assegnazione del punteggio massimo associato alla dimensione “**Complementarietà con altri piani/programmi/policy**” si è inteso valorizzare la capacità del PN Metro Plus e Città Medie Sud di affrontare congiuntamente e in modo coordinato alcune delle sfide territoriali presenti nelle aree metropolitane e nelle città medie del Sud, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione e la complementarietà con gli altri Programmi nazionali e regionali e con gli interventi finanziati da altri strumenti, tra cui il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR). La valorizzazione di questa dimensione, che si realizza con la assegnazione di un punteggio massimo pari a 20, ha come obiettivo quello di promuovere le sinergie con le iniziative assunte a livello comunitario e la complementarità con altri programmi comunitari.

(PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 Criteri di selezione delle operazioni Metodologia e criteri per Priorità e Obiettivo Specifico, Vers. 2.0 del 28.11.2024)

Si ricorda che la sostenibilità delle “Strategie di sviluppo urbano” del PN Metro Plus e Città Medie Sud in fase di ammissibilità delle operazioni e nel corso della loro attuazione è perseguita, coerentemente con quanto indicato nei criteri di selezione, attraverso:

1. la valutazione del Principio DNSH “*Do No Significant Harm*” ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 il c.d. “Regolamento Tassonomia”;
2. l’integrazione delle misure di accompagnamento ambientale di cui al Par. 9 del Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvata con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro della Cultura n. 0533 del 19/12/2022;

3. la verifica della sussistenza della condizione di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni ai sensi dell'art. 73 (J) del Regolamento (UE) 2021/1060 *Climate Proofing*;

4. l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Si ricorda che la sostenibilità delle operazioni del Programma in fase di ammissibilità e nel corso della loro attuazione è perseguita, coerentemente con quanto indicato nei criteri di selezione e fermo restando l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) pertinenti, attraverso:

1. la valutazione del Principio DNSH "*Do No Significant Harm*" ai sensi del Regolamento UE 2020/852 "Regolamento Tassonomia";
2. l'integrazione delle misure di accompagnamento ambientale di cui al Par. 9 del Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro della Cultura n. 0533 del 19/12/2022;
3. la verifica della sussistenza della condizione di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni ai sensi dell'art. 73 (J) del Regolamento UE 2021/1060 *Climate Proofing*.

Per i dettagli relativi alle tre procedure si rimanda agli allegati del Sistema di Gestione e Controllo 2021-2027 v. 1.0. e 2.0 e alla FAQMetro-OOII_0020.

In particolare, i principali allegati al **Si.Ge.Co. vers. 2.0** che trattano gli adempimenti ambientali del PN sono i seguenti:

- Manuale Operativo delle Procedure (MOP par. 3.2. Indicazioni per la verifica della Sostenibilità Ambientale);
- Cap. 3_selezione Allegato MOP:
 - Format Scheda Progetto 21-27;
 - Allegati ambientali, indicazioni AdG:
 - Applicazione del principio *Do No Significant Harm* (DNSH) in fase di ammissibilità e attuazione;
 - Misure di accompagnamento ambientale (Par. 9 e Allegato I Rapporto Ambientale della VAS);
 - Verifica climatica dell'operazione *climate proofing*.

BOX 1: Specifiche su applicazione DNSH e *Climate proofing*

Qualora si sia ricorso alla deroga di cui all'art. 2.9 lett. d) del RDC che consente di identificare quale soggetto beneficiario "l'organismo che concede gli aiuti" in luogo del percettore delle agevolazioni in regime de-minimis (configurandosi quindi come operazione "a titolarità"), sarà cura del beneficiario individuato dall'OI e designato nella scheda progetto allegata al Piano Operativo, compilare le check list di autocontrollo in fase ex ante ed ex post di cui alla Tabella 5 del documento "Applicazione del principio Do No Significant Harm (DNSH) in fase di ammissibilità e attuazione" allegato alla versione 2.0 del Si.Ge.Co. del 30/09/2024, approvato con Decreto del AdG n. DPC-U5-010/2024 (di seguito SIGECO 2), ritenute pertinenti con la natura delle spese incentivabili di cui all'avviso. Le check list compilate dovranno essere allegate all'avviso pubblico o comunque al fascicolo dell'operazione per farne parte integrante. Sarà necessario richiedere alle MPMI selezionate una dichiarazione del rispetto dei contenuti delle suddette *check list* (sia ex ante sia ex post) e del rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea di riferimento.

Resta inteso che il beneficiario individuato dall'OI dovrà, nei propri atti di procedura ad evidenza pubblica per la selezione delle imprese che riceveranno l'aiuto e nei conseguenti atti convenzionali, "verificare il rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea nei contratti o accordi" nonché monitorare "nel corso del tempo, ed eventuali modifiche significative dell'esito della verifica indicato in origine devono essere adeguatamente comunicati e le conseguenze mitigate".

Infine, si precisa che, qualora non si ricorra alla deroga di cui all'art. 2.9 lett. d) del RDC e pertanto il beneficiario nel contesto dei regimi di aiuti di Stato sia l'impresa che riceve l'aiuto (configurandosi quindi come operazione "a regia"), l'onere della compilazione della check list di autocontrollo è in capo all'impresa stessa e sarà cura dell'OI verificare la corretta compilazione e veridicità delle dichiarazioni rese. Anche in questo caso l'OI nei propri atti di procedura ad evidenza pubblica e nei conseguenti atti convenzionali dovrà "verificare il rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea nei contratti o accordi" nonché monitorare "nel corso del tempo ed eventuali modifiche significative dell'esito della verifica indicato in origine devono essere adeguatamente comunicati e le conseguenze mitigate".

Con specifico riferimento alla individuazione delle check list di autocontrollo pertinenti con la natura dell'azione 1.1.3.1 (ad eccezione delle operazioni prevalentemente immateriali di cui al par. 6.1 del format scheda progetto 21_27) si suggerisce:

- la compilazione della check list n. 26 "Finanziamenti a impresa e ricerca" (es. il caso di "Sovvenzioni e schemi orizzontali" così come definiti nella Guida Operativa allegata alla Circolare RGS n. 22 del 14/05/2024);
- la compilazione di ulteriori check list qualora l'operazione sia corredata da componenti materiali, a prescindere che si sia fatto ricorso o meno alle previsioni di cui all'Art. 25 "Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF" del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Es. l'acquisizione di apparecchiature elettroniche comporta la compilazione della check list n. 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche" etc.

Per quanto riguarda gli adempimenti ai fini del rispetto del principio DNSH:

- se l'operazione è stata ammessa a finanziamento prima del 30/09/2024 e risulta attualmente in corso di attuazione, premesso che tra gli atti di ammissione a finanziamento dovrà essere presente la CL di autocontrollo ex ante di cui al SIGECO versione 1.0 del 17/08/2023 approvato con Determina dell'AdG n. 0024372 (di seguito SIGECO 1), il fascicolo di progetto dovrà essere aggiornato e integrato con la CL di autocontrollo ex ante come dà indicazioni del SIGECO 2;
- se l'operazione è in corso di ammissione a finanziamento oppure in corso di attuazione, il fascicolo di progetto dovrà contenere la CL di autocontrollo ex ante, come da SIGECO 2, se l'operazione è stata ammessa a finanziamento dopo il 30/09/2024;
- se l'operazione è conclusa il fascicolo di progetto dovrà essere ulteriormente integrato con la CL di autocontrollo ex post, come da SIGECO 2.

Al fine di verificare la sussistenza degli elementi previsti all'art. 73 comma 2 lett. J) del Reg. UE 2021/1060 (Verifica climatica), vista la varietà di tipologie di spese ammissibili che possono afferire all'azione 1.1.3.1, non è possibile dare indicazioni univoche sulla verifica climatica da seguire ma fornire solo delle indicazioni generali e precisamente si può assumere che:

- La Verifica climatica non è **richiesta nel caso di attività puramente immateriali che non comprendono investimenti in infrastrutture e/o edifici;**

- **La necessità della Verifica climatica va valutata caso per caso sulla base della tipologia di spese ammesse a finanziamento. In particolare:**
 - Screening Analisi Mitigazione deve essere condotto a livello di progetto che potenzialmente vada a valere su diversi codici di intervento legati a questo specifico settore, dove ci si attende ci possano essere riduzioni di emissioni rilevanti (in comparazione alla situazione pre-esistente).
 - Screening Analisi Adattamento richiesta se il progetto prevede: 1) costruzione edifici nuovi, 2) ristrutturazione importanti di edifici esistenti, 3) altre infrastrutture (ad esempio connessioni energia/trasporti). Adattamento necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta.

La Tabella allegata al SIGECO 2 fornisce indicazioni per la verifica climatica e rappresenta uno strumento di lavoro “non esaustivo” ma che caso per caso, a seconda della tipologia dell’operazione e dei codici di intervento di cui all’Allegato I del Reg. 1060/2021 dovrà essere attentamente valutato dal RUP o dal responsabile dell’operazione.

Si rimanda alle “Indicazioni per la verifica della Sostenibilità Ambientale del “PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027” per gli adempimenti in materia.

Si riportano qui di seguito per completezza di informazione i vincolanti Criteri di Selezione per l’azione 1.1.3.1.

Criteri di selezione 1.1.3.1

Obiettivo specifico	Azione	Criteri di ammissibilità specifici	Criteri di valutazione
RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)	1.1.3.1 Innovazione urbana	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto di incentivi sotto forma di “<i>de minimis</i>” a favore di imprese operanti in settori di interesse strategico per la città, su imprese sociali generatrici di effetti di sviluppo territoriale e comunitario o in grado di assicurare opportunità lavorative di qualità con particolare riferimento a target fragili della popolazione (ad esempio, giovani e donne) eventualmente con integrazione di azioni sperimentali. • Interventi integrativi realizzati dal Comune, sia di tipo immateriale (progettazione, co-design, animazione, promozione, tutoraggio, comunicazione, ecc.) che di rifunzionalizzazione di specifici spazi delle città (adeguamento, allestimento, impiantistica, ecc.), volti ad accogliere piccole attività di impresa, in un’ottica green e resiliente (questi interventi integrativi possono essere previsti all’interno di progetti in cui la loro dimensione massima può essere pari al 20% dell’intero budget allocato per l’azione 1.1.3.1; ciascun progetto deve comunque comprendere un intervento di incentivi sotto forma di “<i>de</i> 	<p>Qualità dell’intervento (fino a 40 punti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacità dell’intervento di contribuire alla riqualificazione e alla rivitalizzazione del sistema urbano di riferimento. • Capacità dell’intervento di contribuire alla riduzione dell’impoverimento del tessuto economico locale e di mantenere e rilanciare l’occupazione (soprattutto di giovani e donne) creando opportunità di sviluppo fortemente legate al contesto urbano. • Contesto urbano di intervento con grandi potenzialità di sviluppo (in termini di spazi inutilizzati e mercati ancora da esplorare) e caratterizzati al contempo da un’elevata concentrazione di fasce fragili della popolazione, finalizzato a favorire la partecipazione responsabile delle imprese. • Capacità dell’intervento di contribuire all’innalzamento della competitività aziendale ed alla introduzione di innovazione di prodotto o di processo, in particolare rivolta alle fasce svantaggiate della popolazione. • Capacità dell’intervento di contribuire alla transizione digitale e all’economia circolare. • Capacità dell’intervento di incidere positivamente su: inclusione delle persone con disabilità, parità di genere, innovazione sociale, qualità della vita, sviluppo

Obiettivo specifico	Azione	Criteri di ammissibilità specifici	Criteri di valutazione
		<p><i>minimis</i>” a favore di imprese che si insediano nello spazio di intervento e non può contenere solo rifunzionalizzazione di spazi o azioni immateriali).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coerenza con le pertinenti strategie europee, nazionali e con gli strumenti di pianificazione settoriale. 	<p>sostenibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacità dell’intervento di valorizzare le tipicità dell’area urbana di riferimento. • Replicabilità e trasferibilità dell’iniziativa. • Capacità dell’intervento di contribuire alla creazione di reti di imprese sul territorio urbano. • Possesso della certificazione per la Parità di Genere in base alla prassi UNI/PdR 125:2022, disciplinata dalla legge 162 del 2021. • Capacità del progetto di integrare le misure di accompagnamento ambientale di cui al par. 9 del Rapporto ambientale della VAS se pertinenti. <p>Fattibilità tecnico-economica (fino a 40 punti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostenibilità economica, finanziaria e capacità di governance e di controllo dell’intervento. • Livello della progettazione. • Fattibilità tecnica delle operazioni con riferimento al cronoprogramma presentato nel rispetto dei tempi previsti dal Programma.

Obiettivo specifico	Azione	Criteri di ammissibilità specifici	Criteri di valutazione
			<p>Complementarità con altri piani/policy (fino a 20 punti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Complementarità con altre iniziative del Piano Operativo 2021-2027. • Complementarità e sinergie con il PNRR e altri Programmi nazionali ed europei aventi le stesse finalità. • Complementarità e sinergie con il PNRR e altri Programmi nazionali ed europei aventi le stesse finalità, incluse le azioni della cooperazione territoriale.

8. Allegati

I. Fiche metodologiche Indicatori di output e Indicatori di risultato diretto

II. Indicatori di output Azione 1.1.3.1

Indicatore di output RCO01

ID	Campo	Metadati Indicatore
0	Fondo di riferimento	FESR JTF
1	Codice indicatore	RCO01
2	Nome indicatore	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: micro, piccolo, medie, grandi)
2b	Codice e nome sintetico dell'indicatore (nome degli open data)	RCO01 Imprese: tutte le imprese
3	Unità di misura	Imprese
4	Tipo di indicatore	Output
5	Baseline	0
6	Target intermedio al 2024	≥ 0
7	Target al 2029	> 0
8	Obiettivo di policy	Utilizzabile in tutti gli Obiettivi di policy, ove pertinente e nell'ambito del JTF
9	Obiettivo specifico	Utilizzabile in tutti gli Obiettivi specifici, ove pertinente e nell'ambito del JTF

10	Definizione e concetti	<p><i>L'indicatore misura tutte le imprese che ricevono un sostegno monetario o in natura dal FESR e dal Fondo di Coesione.</i></p> <p><i>L'impresa è la più piccola combinazione di unità giuridiche, ovvero un'unità organizzativa che produce beni e servizi, che gode di un certo grado di autonomia decisionale, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione delle proprie risorse correnti. Un'impresa svolge una o più attività in una o più sedi. Un'impresa può essere un'unica unità giuridica. Le unità giuridiche includono le persone giuridiche la cui esistenza è riconosciuta dalla legge indipendentemente dalle persone fisiche o giuridiche che le possiedono o ne sono soci, come le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società di capitali ecc.</i></p> <p><i>Le unità giuridiche comprendono anche le persone fisiche che esercitano un'attività economica in proprio, ad esempio il proprietario e il gestore di un negozio o di un garage, un avvocato o un artigiano autonomo. (ESTAT nei riferimenti, in base al regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, sezione III A del 15.03.1993).</i></p> <p><i>Ai fini di questo indicatore, le imprese sono organizzazioni a scopo di lucro che producono beni e servizi per soddisfare le esigenze del mercato. Per l'Obiettivo di policy k (Social Europe Europa più sociale), l'indicatore comprende anche le imprese sociali così definite dalla Commissione (DG GROW): "un'impresa sociale è un operatore dell'economia sociale il cui obiettivo principale è quello di produrre un impatto sociale invece di realizzare un profitto per i rispettivi titolari o azionisti. Opera fornendo beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e innovativo e impiega gli utili principalmente per raggiungere obiettivi sociali."</i></p> <p><i>Classificazione delle imprese:</i></p> <p><i>Microimpresa (<= 10 dipendenti e fatturato annuo s EUR 2 milioni, ovvero bilancio s EUR 2 milioni);</i></p> <p><i>Piccola impresa (10-49 dipendenti e fatturato annuo >EUR 2 milioni - EUR 10 milioni ovvero bilancio da > EUR 2 milioni - EUR 10 milioni); Media impresa (50-249 dipendenti e fatturato annuo >EUR 0 milioni - s EUR 50 milioni o bilancio da EUR > EUR 10 milioni - EUR 43 milioni); Grande impresa (>250 dipendenti e fatturato > EUR 50 milioni o bilancio > EUR 43 milioni).</i></p> <p><i>Quando una delle due soglie (dipendenti e fatturato annuo/bilancio) viene superata, le imprese vengono classificate nella categoria dimensionale di cui sopra. (ESTAT in base alla raccomandazione CE 2003/361/CE, Allegato, articoli 2 e 3)</i></p> <p><i>La dimensione dell'impresa sostenuta viene misurata al momento della domanda.</i></p>
----	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ID	Campo	Metadati Indicatore
11	Fonte dei dati	Sistema di monitoraggio dell'Autorità di Gestione
12	Tempistica di rilevazione	Dipende dal tipo di sostegno: sovvenzione (vedi RC002), strumenti finanziari (vedi RC003) o sostegno non monetario (vedi RC004).
13	Questioni di aggregabilità	Regola 1: Doppio conteggio rimosso a livello di Obiettivo specifico. Un'impresa viene conteggiata una sola volta indipendentemente da quanti tipi di sostegno (es: sovvenzioni e sostegno con strumenti finanziari) riceve dalle operazioni nell'ambito dello stesso Obiettivo specifico. Regola 2: Doppio conteggio rimosso a livello di programma nella Reportistica di trasmissione dei dati di cui alla Tabella 5. Un'impresa viene conteggiata una sola volta a livello di programma indipendentemente da quanti tipi di sostegno riceve da operazioni dello stesso o di diversi Obiettivi specifici.
14	Reportistica	Regola 1: Reportistica per Obiettivo specifico Previsione per progetti selezionati e valori conseguiti, entrambi cumulativi alla data per l'RC001 totale (RDC Allegato VII, Tabella 3). La disaggregazione dei dati riportati per dimensione dell'impresa è richiesta solo per i valori conseguiti. Regola 2: Reportistica a livello di programma I valori netti realizzati disaggregati per dimensione d'impresa sono riportati anche a livello di programma per RC001 (RDC Allegato VII, Tabella 8).
15	Riferimenti	ESTAT: Eurostat - OECD Manual on Business Demography Statistics, 2007 edition Comunicazione della Commissione, Iniziativa per l'imprenditoria sociale, COM/201 /0682 versione definitiva, 25 ottobre 2011.
16	Indicatore corporate corrispondente	CCO03
17	Note	Utilizzare insieme agli indicatori per le tipologie di sostegno (RC002, RC003, RC004) come segue: RC001=RC002+RC003+RC004 - il numero delle imprese con più tipologie di sostegno (ovvero eliminare il doppio conteggio). Controllare: RCOOJ <= (RC002+RC003+RC004)

ID	Campo	Metadati Indicatore
18	Note IT	<p>Declinazione per i Settori Culturali e Creativi (SCC)</p> <p><i>I settori culturali e creativi rappresentano un asset strategico per l'Italia e la loro competitività è un obiettivo rilevante per le politiche di coesione nel periodo 2021-2027. Non esiste però una definizione unica e univoca dei SCC; la perimetrazione di questi settori presenta geometrie che variano a seconda dei contesti normativi, procedurali e amministrativi e delle diverse policy sia nazionali sia regionali che si rivolgono a questi target.</i></p> <p><i>Il sistema di monitoraggio unitario è abilitato ad effettuare automaticamente tale conteggio sulla base dei dati di imputati dalle A.d.G, utilizzando la variabile descrittiva del codice ATECO delle imprese, che è una delle informazioni che qualificano l'anagrafica delle imprese prevista dal tracciato di monitoraggio unitario.</i></p> <p><i>La corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte delle Autorità di Gestione è quindi decisiva per poter disporre di un primo dato, sufficientemente robusto e rappresentativo, sull'universo delle imprese collegate ai SCC sostenute con risorse della politica di coesione.</i></p> <p><i>Il sistema di monitoraggio misura quindi le imprese i cui codici ATECO sono ricompresi nelle principali perimetrazioni delle cd. Imprese Culturali e Creative (ICC) definite per finalità di studio e di statistica pubblica (es. EUROSTAT, ISTAT-BES, SYMBOLA), o nell'ambito di politiche di sostegno e incentivazione di questi soggetti. La lista di tali codici è definita nell'ambito di un'istruttoria tecnica condotta in collaborazione con ISTAT.</i></p> <p><i>Il dato così calcolato potrà essere restituito con diversi livelli di aggregazione ed essere utilizzato per analisi sul tema.</i></p> <p><i>Per analogia, pertinenza e rilevanza la medesima articolazione settoriale interessa gli indicatori di output RCO02, RCO03, RCO04, RCO05, RCO15 e di risultato RCR03, RCR04, RCR05, RCR17.</i></p>

III. Indicatore di output RCO02

ID	Campo	Metadati Indicatore
0	Fondo di riferimento	FESR JTF
1	Codice indicatore	RCO02
2	Nome indicatore	Imprese sostenute mediante sovvenzioni*
2b	Codice e nome sintetico dell'indicatore (nome degli open data)	RCO02 Imprese: aiuto con sovvenzione

ID	Campo	Metadati Indicatore
3	Unità di misura	Imprese
4	Tipo di indicatore	Output
5	Baseline	0
6	Target intermedio al 2024	≥ 0
7	Target al 2029	> 0
8	Obiettivo di policy	Utilizzabile in tutti gli Obiettivi di policy, ove pertinente e nell'ambito del JTF
9	Obiettivo specifico	Utilizzabile in tutti gli Obiettivi specifici, ove pertinente e nell'ambito del JTF
10	Definizione e concetti	L'indicatore misura il numero di imprese che ricevono un sostegno monetario sotto forma di sovvenzioni. Per la definizione di impresa si veda RCO01.
11	Fonte dei dati	Sistema di monitoraggio dell'Autorità di Gestione
12	Tempistica di rilevazione	A completamento dell'output finanziato dalla sovvenzione.
13	Questioni di aggregabilità	Regola 1: Doppio conteggio rimosso a livello di Obiettivo specifico. Un'impresa viene conteggiata una sola volta indipendentemente da quante volte riceve sostegno da operazioni nello stesso Obiettivo specifico.
14	Reportistica	Regola 1: Reportistica per Obiettivo specifico Previsione per progetti selezionati e valori conseguiti, entrambi cumulativi alla data (RDC Allegato VII, Tabella 5).
15	Riferimenti	Vedi RCO01
16	Indicatore corporate corrispondente	
17	Note	Utilizzare insieme all'indicatore RCO01.
18	Note IT	L'indicatore prevede una declinazione di natura settoriale riguardante le imprese nei settori culturali e creativi (SCC). Per tutte le specifiche si rimanda al campo note della scheda RCO01.

IV. Indicatori di risultato diretto Azione 1.1.3.1

Indicatore di risultato RCR03

ID	Campo	Metadati Indicatore
0	Fondo di riferimento	FESR JTF
1	Codice indicatore	RCR03
2	Nome indicatore	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi*
2b	Codice e nome sintetico dell'indicatore (nome degli open data)	RCR03 RTDI: PMI che introducono innovazioni di prodotto o di processo
3	Unità di misura	Imprese
4	Tipo di indicatore	Risultato
5	Baseline	0
6	Target intermedio al 2024	Non richiesto
7	Target al 2029	>0
8	Obiettivo di policy	Utilizzabile in tutti gli Obiettivi di policy, ove pertinente e nell'ambito del JTF
9	Obiettivo specifico	Utilizzabile in tutti gli Obiettivi specifici, ove pertinente e nell'ambito del JTF
10	Definizione e concetti	<p>L'indicatore misura il numero di PMI che introducono innovazione di prodotto o di processo grazie al sostegno ricevuto. L'indicatore comprende anche le microimprese.</p> <p>L'innovazione di prodotto è l'introduzione sul mercato di un bene o servizio nuovo o significativamente migliorato rispetto alle sue capacità, facilità d'uso, componenti o sottosistemi. L'innovazione di processo è l'implementazione di un processo di produzione, un metodo di distribuzione o un'attività di supporto nuovi o significativamente migliorati.</p> <p>È necessario che le innovazioni di prodotto o di processo siano nuove per l'impresa beneficiaria del sostegno, ma non è necessario che siano nuove per il mercato. Le innovazioni potrebbero essere state originariamente sviluppate dalle imprese beneficiarie del sostegno o da altre imprese o organizzazioni.</p> <p>(vedi COM 201 k nei Riferimenti).</p> <p>Per la definizione di impresa - vedi RCO01.</p>
11	Fonte dei dati	Progetti sostenuti o indagini sulle imprese
12	Tempistica di rilevazione	Entro un anno dal completamento dell'output del progetto sostenuto.

ID	Campo	Metadati Indicatore
13	Questioni di aggregabilità	Regola 1: Doppio conteggio rimosso a livello di Obiettivo specifico. Un'impresa viene conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di volte in cui riceve sostegno dalle operazioni nello stesso Obiettivo specifico.
14	Reportistica	Regola 1: Reportistica per Obiettivo specifico Previsioni per progetti selezionati e valori conseguiti, entrambi cumulativi alla data (RDC Allegato VII, Tabella 5).
15	Riferimenti	COM (20a k) - Indagine comunitaria sull'innovazione 20a 4, questionario di indagine armonizzato, ESTAT, versione 13, 23 luglio 201 k on-line
16	Indicatore corporate corrispondente	CCR03
17	Note	
18	Note IT	L'indicatore prevede una declinazione di natura settoriale riguardante le imprese nei settori culturali e creativi (SCC). Per tutte le specifiche si rimanda al campo note della scheda RCO01.

V. Riferimenti normativi

Con riferimento alla materia degli aiuti di Stato, si evidenzia la seguente normativa:

- 1) **"De minimis"**. Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (C/2023/9701), in GUUE L 2023/2832 del 15.12.2023 (<http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/2023-12-15>)
- 2) **Nozione di aiuto di Stato**. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), in GUUE C 262 del 19.07.2016 ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN))
- 3) **Per la dimensione di impresa**. Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422] in GUUE L 124 del 20.5.2003, pagg. 36–41 e all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- 4) **Per la dimensione di impresa per gli obblighi assicurativi dei rischi catastrofici**. Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023 (<http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/2024-05-28>);
- 5) **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108

del trattato, pubblicato in origine sulla GUUE L 156 del 20 giugno 2014 (<http://data.europa.eu/eli/req/2014/651/2023-07-01>).

6) *Impresa in difficoltà:*

6.a Impresa in difficoltà ai sensi dell'Art. 2.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

6.b “Impresa in difficoltà” individuata nell’art. 4 del Regolamento (UE) 2023/2832 “de minimis”.

Il regolamento “*de minimis*” non riporta una analoga definizione di impresa in difficoltà contenuta nel Regolamento (UE) n. 651/2014. Tuttavia, nell’art. 4 vengono presentate fattispecie a cui il Regolamento “*de minimis*” non si applica per una particolare situazione di difficoltà dell’impresa che rende l’aiuto “non trasparente”.

In particolare, perché l’aiuto sia “trasparente” in caso di aiuti concessi sotto forma di prestiti, aiuti concessi sotto forma di garanzia, l’impresa:

- non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
- per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-.

Invece, gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi, aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale, aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio possono essere concessi anche ad imprese in difficoltà come definite dall’art. 2.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Rimane salva la possibilità per gli OO.II di prevedere nei propri bandi e avvisi l’esclusione di imprese in difficoltà.

- 7) **Opzioni semplificate di costo.** Comunicazione della Commissione - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni) (C/2024/7467), in



GUUE C 2024/7467 del 20.12.2024 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202407467).